

Ordinanza sul controllo del latte (OCL)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992¹ sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 10 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'igiene nella produzione lattiera;
- b. il controllo dell'igiene del latte.

Art. 2 Prescrizioni tecniche

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) emana prescrizioni tecniche riguardanti l'igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la detenzione e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l'immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature.

² Il DFE tiene conto a tal fine delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze da soddisfare per preservare la capacità d'esportazione del latte e dei latticini.

Art. 3 Responsabilità

¹ I produttori di latte (produttori) sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l'osservanza delle prescrizioni riguardanti l'igiene secondo l'articolo 2 capoverso 1 e l'impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all'uso previsto.

RU 2010 5019

¹ RS 817.0

² RS 910.1

² Le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte (valorizzatori) (organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori) sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento, dello sviluppo e della vigilanza del controllo del latte.

Sezione 2: Controllo del latte

Art. 4 Principio

¹ Il latte messo in commercio dai produttori sottostà al controllo conformemente alla presente ordinanza.

² Il latte è analizzato dai laboratori di prova.

Art. 5 **Eccezioni**

¹ Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero oneri sproporzionati.

² I laboratori di prova designano, d'intesa con l'Ufficio federale di veterinaria (UFV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.

Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo del latte

¹ Al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati ai produttori. A tale scopo, trasmettono i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione).

² Essi devono notificare i risultati alle competenti autorità d'esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all'articolo 15 sono soddisfatte.

Art. 7 Accesso ai dati relativi al controllo del latte

¹ L'UFV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13) e le autorità cantonali di esecuzione hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte trasmessi al servizio di amministrazione.

² I valorizzatori che acquistano il latte direttamente presso i produttori (primi acquirenti di latte) hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte per loro rilevanti.

Art. 8 Riduzioni e aumenti di prezzo

Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori possono stabilire riduzioni o aumenti di prezzo vincolanti e uniformi per il latte che non soddisfa o supera i requisiti igienici.

Art. 9 Assunzione dei costi del controllo del latte

¹ La Confederazione può partecipare al finanziamento del controllo del latte nei limiti dei crediti stanziati.

² I costi del controllo del latte che oltrepassano i contributi della Confederazione, le spese amministrative e i costi per lo sviluppo del controllo del latte sono assunti dai produttori e dai valorizzatori.

³ I costi dei prelievi dei campioni sono assunti dai produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati nonché dai valorizzatori.

⁴ Il servizio di amministrazione è responsabile dell'incasso e riscuote ogni anno i contributi dei primi acquirenti di latte.

Art. 10 Piano di controllo nazionale pluriennale

L'UFV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale insieme all'Ufficio federale della sanità pubblica e all'Ufficio federale dell'agricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.

Sezione 3: Laboratori**Art. 11** Laboratori di prova

¹ a³ ...³

⁴ L'UFV emana direttive sugli standard tecnici minimi per i laboratori di prova.

Art. 12 Vigilanza

I laboratori di prova devono presentare ogni anno all'UFV un rapporto sulla propria attività, in particolare sull'utilizzo dei fondi federali.

Art. 13 Laboratorio nazionale di riferimento

¹ La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Stazione federale di ricerche Agroscope.

² Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti:

- a. propone all'UFV i metodi di controllo ufficiali;
- b. svolge i test di idoneità per i laboratori di prova di cui all'articolo 11;
- c. assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

³ I cpv. 1 a 3 entrano in vigore il 1° gen. 2015 (vedi art. 20 cpv. 2).

³ Per lo svolgimento dei test di idoneità, il laboratorio nazionale di riferimento è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero, conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁴ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

Sezione 4: Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali

Art. 14

¹ I Cantoni provvedono affinché l'osservanza delle regole d'igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali siano controllati. L'UFV emana direttive tecniche sull'esecuzione dei controlli.

² Il bestiame da latte deve essere controllato per verificare se:

- a. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte;
- b. le prescrizioni riguardanti i medicinali sono rispettate.

³ Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicinali, esso deve essere sottoposto ad una visita veterinaria.

⁴ Per i controlli i Cantoni possono far capo ai servizi accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»⁵ e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁶ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

⁵ Il rilevamento dei dati relativi al controllo e la frequenza dei controlli sono retti dall'ordinanza del 14 novembre 2007⁷ sul coordinamento dei controlli.

Sezione 5: Provvedimenti amministrativi

Art. 15

¹ L'autorità cantonale di esecuzione competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:

- a. alla terza contestazione del numero di germi nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell'arco di quattro mesi di analisi;
- b. alla quarta contestazione di cellule somatiche nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell'arco di cinque mesi di analisi;
- c. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici.

⁴ RS 946.512

⁵ Il testo di questa norma può essere richiesto all'Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). La norma può essere inoltre consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

⁶ RS 946.512

⁷ RS 910.15

² I costi di analisi e procedurali legati a una sospensione della fornitura di latte sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende inadempienti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Salvo disposizioni contrarie, l'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFV.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 novembre 2005⁸ concernente la qualità del latte è abrogata.

Art. 18 Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...⁹

Art. 19 Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2014, per la designazione dei laboratori di prova incaricati del controllo del latte si applica il diritto vigente.

Art. 20 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

² L'articolo 11 capoversi 1–3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.

⁸ [RU 2005 5567, 2006 4863 5217 all n. 5, 2007 6167 all. n. 2, 2008 565, 2009 559]

⁹ Le modifiche possono essere consultate alla RU 2010 5019.]

